



NORME DI QUALIFICAZIONE

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BIOMETANO E/O GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE PER BRESCIA TRASPORTI S.P.A.

SQ. 22
2025 - 2032

| Versione n. | Data | Descrizione | Identificativo dell'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 20.1.2025 | Emissione norme di qualificazione | f9b385e7-457e-4336-89b3-b08c03adddcf - 01 |

Efficacia del presente sistema di qualificazione: dal 20.1.2025 al 19.1.2032.

SOMMARIO

| | | |
|----|--|----|
| 1 | PREMESSE | 3 |
| 2 | DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 3 |
| 3 | CATEGORIE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 4 |
| 4 | DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 4 |
| 5 | EFFICACIA E DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 5 |
| 6 | ELENCO E SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA | 5 |
| 7 | REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA | 5 |
| 8 | SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE | 8 |
| 9 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI QUALIFICAZIONE | 9 |
| 10 | AVVALIMENTO | 12 |
| 11 | ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE | 13 |
| 12 | VARIAZIONE DATI E REQUISITI COMUNICATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 14 |
| 13 | DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, MODIFICA DELLE CATEGORIA E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 15 |
| 14 | PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 16 |
| 15 | INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE | 17 |
| 16 | INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 17 |

1 PREMESSE

1.1 Con Determina Dirigenziale del 24.12.2024 Brescia Trasporti S.p.A. ("**Brescia Trasporti**" e/o la "**Società**") ha determinato di procedere con la pubblicazione di un sistema di qualificazione di operatori economici per la fornitura di gas naturale e/o biometano per autotrazione per il trasporto pubblico locale (la "Determina");

1.2 In attuazione della Determina, ai sensi dell'art. 168 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (il "**D.Lgs. 36/2023**" e/o il "**Codice**"), è istituito, presso Brescia Trasporti un sistema di qualificazione di operatori economici in grado di garantire la fornitura di biometano e/o gas naturale per autotrazione per Brescia Trasporti S.P.A., (il "**Sistema**"), suddiviso, ai sensi dell'art. 168, co. 4, del Codice, secondo le categorie di cui al successivo paragrafo 3.

1.3 È ammessa la qualificazione al Sistema per una o entrambe le categorie.

1.4 Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti, sia di ordine generale sia di ordine speciale, da invitare, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Sistema, ad eventuali procedure ristrette e/o negoziate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168, co. 6 del Codice. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Brescia Trasporti di procedere all'affidamento di future forniture oggetto del Sistema ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.

1.5 Le eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema saranno gestite mediante la piattaforma telematica di *E-procurement* in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità, (la "**Piattaforma**"). Al fine di ottenere le chiavi d'accesso alla Piattaforma (*id e password*), gli operatori economici qualificati al Sistema dovranno obbligatoriamente essere iscritti all'albo telematico del Gruppo Brescia Mobilità; tale iscrizione dovrà essere mantenuta dagli stessi per l'intero periodo di efficacia del Sistema. Le informazioni sulle modalità di iscrizione alla Piattaforma sono reperibili al sito www.bresciamobilita.it, sezione "*Accredito Fornitori*".

1.6 Ulteriori dati tecnici e/o condizioni di esecuzione saranno forniti nel corso delle procedure di affidamento eventualmente avviate nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione.

2 DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1 Il Sistema è regolato dai seguenti documenti:

- 1) avviso sull'esistenza del sistema di qualificazione, (l' "**Avviso**");
- 2) le presenti "*Norme di Qualificazione del Sistema di qualificazione di operatori economici per la fornitura di biometano e/o gas naturale per autotrazione per Brescia Trasporti S.p.A. (SQ. 22 2025-2032)*", (le "**Norme di Qualificazione**");
- 3) Allegato 1 - Istanza di qualificazione;
- 4) Allegato 2 - Edgure request;

- 5) Allegato 3 - dichiarazione integrativa al DGUE – soggetti art. 94 co. 3 D.Lgs. 36/2023
- 6) Allegato 4 - dichiarazione normativa antiriciclaggio.
- 7) Allegato 5 – dichiarazione possesso requisiti - Biometano;
- 8) Allegato 6 – dichiarazione cumulativa requisiti - Gas Naturale;

3 CATEGORIE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

3.1 Il Sistema è suddiviso, ai sensi dell'art. 168, co. 4, del Codice, secondo le seguenti categorie, (le “**Categorie**” o, singolarmente, la “**Categoria**”):

A) FORNITURA DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE

B) FORNITURA DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE

3.2 Brescia Trasporti si riserva il diritto di aggiornare, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del Sistema, le Norme di Qualificazione:

(a) inserendo una o più ulteriori Categorie, definendone le eventuali relative classi e i relativi requisiti richiesti per la qualificazione;

(b) modificando le Categorie esistenti in termini di classi e/o requisiti richiesti per la qualificazione.

3.3 Le prescrizioni di dettaglio per l'affidamento di forniture riconducibili a ciascuna delle Categorie saranno precisate da Brescia Trasporti nella documentazione di cui alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema.

4 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

4.1 Il Sistema si intende **in forma aperta** e avrà efficacia di **7 (sette) anni** a decorrere dalla data di trasmissione dell'Avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 162 e 164 del Codice.

4.2 Resta inteso che Brescia Trasporti si riserva la facoltà di interrompere la efficacia del Sistema, rendendo nota tale eventuale intenzione con le modalità di cui all'art. 162 del Codice.

4.3 Gli operatori economici che intendano qualificarsi al Sistema possono presentare istanza di qualificazione in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del medesimo.

4.4 La qualificazione al Sistema ha validità a decorrere dalla data di ricezione della “*Comunicazione di esito positivo del procedimento di qualificazione*”, e fino alla scadenza naturale del Sistema, a condizione che in capo all'operatore economico qualificato perduri il possesso dei requisiti richiesti.

5 EFFICACIA E DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

5.1 Le eventuali procedure di affidamento nell'ambito del Sistema non saranno indette e avviate prima di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'Avviso.

5.2 Per quanto non regolato dalle Norme di Qualificazione, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di qualificazione e di sistemi di qualificazione. In ogni caso, le disposizioni di cui alle Norme di Qualificazione debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

5.3 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di:

- (a) aggiornare e apportare modifiche alle prescrizioni di cui alle Norme di Qualificazione, anche con riferimento ai documenti di cui al precedente paragrafo 2 e/o alle Categorie di cui al precedente paragrafo 3;
- (b) revocare, in ogni momento, il Sistema;
- (c) prorogare l'efficacia temporale del Sistema.

6 ELENCO E SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

6.1 Brescia Trasporti procederà, a seguito di Istanza di qualificazione, a redigere ed aggiornare costantemente un elenco ove saranno annotati i relativi operatori economici qualificati, ordinati in funzione dell'ordine cronologico di avvenuta qualificazione, risultante dalla data di sottoscrizione della comunicazione di esito positivo del procedimento di qualificazione, (l'“**Elenco dei Qualificati**”).

6.2 Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema, la Società inviterà a partecipare i soli operatori economici, in forma singola o associata, che, alla data di trasmissione della lettera di invito, risulteranno qualificati per la relativa Categoria.

6.3 È vietata, all'operatore economico qualificato, la partecipazione alla medesima procedura di affidamento sia in forma singola sia in forma associata.

6.4 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di precludere all'operatore economico la partecipazione alla procedura di affidamento in forma associata, nei casi in cui l'operatore economico risulti qualificato in forma singola e qualora, per le particolari condizioni di mercato, il costituirsi in forma associata possa determinare una limitazione della concorrenza.

7 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA

7.1 L'operatore economico che intende qualificarsi al Sistema, (il “**Richiedente**” o, al plurale, i “**Richiedenti**”), dovrà possedere, per la/e Categoria/e oggetto dell'istanza, i seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

CATEGORIA A) – FORNITURA DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE:

- (a) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- (b) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare l'appalto secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
- (c) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");
- (d) requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, ossia requisiti di idoneità professionale di seguito riportati:
 - I) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente alle prestazioni oggetto della Categoria A). Si precisa che per l'operatore economico di un altro Stato membro, non residente in Italia è necessaria l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di altri Stati membri di cui all'allegato II. 11 del Codice.
 - II) possesso dell'autorizzazione alla vendita di biometano ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011.

Pertanto, ai fini della qualificazione a tale categoria è necessario che, alla data di presentazione dell'Istanza, il Richiedente risulti iscritto nell'Elenco aggiornato *"dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali"*, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce *"biometano"* nella colonna *"Prodotto"* e per un volume annuale, specifico per il biometano, pari o superiore a 4.500.000 Smc (*coefficiente di conversione (C): 1,000000*).

CATEGORIA B) - FORNITORI DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE:

- (e) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- (f) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare l'Appalto secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
- (g) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");
- (h) requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023:

(h_1) requisiti di idoneità professionale

- I) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con l'oggetto della Categoria B). Si precisa che per l'operatore economico di un altro Stato membro, non residente in Italia è necessaria l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di altri Stati membri di cui all'allegato II. 11 del Codice.
- II) possesso dell'autorizzazione alla vendita di **gas naturale** ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011. Pertanto, ai fini della qualificazione a tale categoria è necessario che, alla data di presentazione dell'Istanza, il Richiedente risulti iscritto nell'Elenco aggiornato "dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali", approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce "**gas naturale**" nella colonna "**Prodotto**" e per un volume annuale, specifico per il gas naturale, pari o superiore a 4.500.000 Smc (*coefficiente di conversione (C): 1,000000*).

- (h_2) requisito di capacità tecnico-professionale:** aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, vendite di gas naturale al dettaglio per un volume annuale medio non inferiore a 15.000.000 Smc (quindicimilioni/00).

7.2 Tenuto conto che il volume annuale di abilitazione riportato nell'elenco aggiornato dei "soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali" è riferito, complessivamente, a diverse tipologie di prodotto (es. biometano, gas naturale, GNL, biogas, bioGNL, etc.), qualora il Richiedente risulti iscritto e autorizzato alla vendita di diverse tipologie di prodotto dovrà indicare, in sede di istanza, il dettaglio dei volumi annuali di abilitazione per le sole tipologie di prodotto oggetto del Sistema di Qualificazione (biometano e gas naturale).

8 SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE

8.1 Possono presentare istanza di qualificazione - nelle modalità indicate al presente documento ed all'Avviso, fermi restando i requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui al precedente paragrafo - gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

8.2 Possono presentare istanza di qualificazione gli operatori economici stabiliti:

- a) negli Stati aderenti all'Unione Europea;
- b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del commercio;
- c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'Unione Europea che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

8.3 È ammessa la qualificazione di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

8.4 Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:

CATEGORIA A) – FORNITURA DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. a), b) e c) dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. d) dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati in ragione della quota di partecipazione.

CATEGORIA B) – FORNITURA DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. e), f) e g) dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. (h_1), n. I, II dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati in ragione della quota di partecipazione;

- c) il requisito di capacità tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. (h_2) deve essere soddisfatto dagli operatori economici raggruppati o consorziati nel loro complesso;

8.5 Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:

CATEGORIA A) – FORNITURA DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. a), b) e c) dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. d) dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori.

CATEGORIA B) – FORNITURA DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. d), e) e f) dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. (h_1), n. I e n. II dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori.
- c) il requisito di capacità tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. (h_2) è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate.

8.6 Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema gli operatori economici che intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie, secondo quanto previsto all'art. 89 del Codice, con le modalità riportate al successivo paragrafo 9; in relazione a ciascuna eventuale successiva procedura, si osserveranno le previsioni di cui all'art. 104, co. 12, del Codice.

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI QUALIFICAZIONE

9.1 Il Richiedente è tenuto a presentare apposita istanza di qualificazione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma, previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali; non saranno ammesse le istanze presentate o pervenute con modalità diverse.

9.2 L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere sottoscritta (con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata) dal rappresentante legale del Richiedente o da un procuratore, con allegata idonea documentazione, in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore.

9.3 L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana, secondo quanto disposto all'art. 168, co. 5, del Codice. Si precisa che in caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Richiedente assicurare la fedeltà della traduzione

9.4 Per i Richiedenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i Richiedenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

9.5 Il Richiedente dovrà indicare, nell'istanza di qualificazione, le Categorie per le quali intende qualificarsi.

9.6 Si precisa che gli importi dichiarati dal Richiedente avente sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno, comunque, essere espressi in Euro.

9.7 Le istanze pervenute non dovranno contenere riserve o variazione rispetto al Sistema.

9.8 L'istanza di qualificazione dovrà contenere:

a) **istanza di qualificazione**, resa preferibilmente, fermi i contenuti, secondo il modello **[Allegato 1]**;

b) **Edgure-response** in risposta all'Edgure Request **[Allegato 2]**;

c) dichiarazione integrativa DGUE – soggetti art. 94 co.3 D.Lgs. 36/2023 **[Allegato 3]**;

d) dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio **[Allegato 4]**;

e) *[eventuale in caso di iscrizione alla Categoria **A)- FORNITURA DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE**]* dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.1 relativa alla Categoria A) – BIOMETANO **[Allegato 5]**, e relativi allegati, nella quale si attesti:

1- di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti all'oggetto del Sistema
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da Brescia Trasporti.

2- di essere iscritto nell'Elenco aggiornato *“dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali”*, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce *“biometano”* nella colonna *“Prodotto”* e per un volume annuale, specifico per il biometano, pari o superiore a 4.500.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).

*A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare documentazione attestante iscrizione all'Elenco con abilitazione alla **vendita di biometano** per il **volume annuale specifico**, dichiarato in sede di istanza, pari o superiore a 4.500.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).*

- f) [eventuale in caso di iscrizione alla Categoria **B – FORNITURA DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE**] dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7 relativa alla categoria B) - GAS NATURALE [**Allegato 6**], accompagnata dai relativi allegati, nella quale si attesti:

- 1- di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti all'oggetto del Sistema
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da Brescia Trasporti.
- 2- di essere iscritto nell'Elenco aggiornato "dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali", approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce "gas naturale" nella colonna "Prodotto" e per un volume annuale, specifico per il biometano, pari o superiore a 4.500.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).

*A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare documentazione attestante iscrizione all'Elenco con l'abilitazione alla **vendita di gas naturale** per il **volume annuale specifico** dichiarato in sede di istanza, pari o superiore a 4.500.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).*

- 3- aver eseguito nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, vendite di gas naturale al dettaglio per un volume annuale medio non inferiore ad 15.000.000 Smc (quindicimilioni/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- *certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;*
- *attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.*

- g) Eventuale dichiarazione istanza di qualificazione in forma associata;
h) Eventuale documentazione necessaria in caso di avvalimento;
i) Eventuale ulteriore documentazione.

10 AVVALIMENTO

10.1 Con riferimento alla Categoria A), l'avvalimento non è ammesso per soddisfare i relativi requisiti indicati al precedente paragrafo 7.

10.2 Con riferimento alla Categoria B), l'avvalimento è ammesso esclusivamente per il requisito di cui al precedente paragrafo 7.1 punto, lett. (h₂). Il possesso in capo alla impresa ausiliaria, di cui il Richiedente intende avvalersi, deve essere dimostrato mediante la produzione in sede di qualificazione dei seguenti documenti:

i. dichiarazione del Richiedente:

1. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti, nonché l'avvalimento degli specifici requisiti, con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
2. con cui si impegna a comunicare a Brescia Trasporti le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione dei requisiti dell'impresa ausiliaria di cui si avvale;

ii. dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

1. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso degli specifici requisiti di cui il Richiedente intende avvalersi, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprova del possesso degli stessi;
2. con cui si obbliga, verso il Richiedente e verso Brescia Trasporti, a mettere a disposizione, in via esclusiva ed irrevocabile, per tutto il periodo di validità della qualificazione, i requisiti oggetto di avvalimento in favore del Richiedente;

iii. il contratto di avvalimento in originale (sottoscritto dal Richiedente e dall'ausiliaria), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Richiedente a fornire i requisiti indicati per tutta la durata del contratto. Tale contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento necessario previsto dalla normativa vigente ai fini dell'avvalimento;

iv. una dichiarazione congiunta, ai sensi del d.P.R. 445/2000, del Richiedente e dell'impresa ausiliaria, con la quale si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Brescia Trasporti, in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti che il Richiedente dovesse eventualmente sottoscrivere con Brescia Trasporti.

10.3 Il Richiedente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del Codice deve altresì allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione soprariportata, tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli oggetto di avvalimento, della impresa ausiliaria.

10.4 In caso di ricorso all'avvalimento si rinvia, per quanto non disciplinato dal Sistema, alla disciplina di cui all'art. 104 del Codice, nonché della normativa e disciplina vigente in materia.

10.5 Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata dal Richiedente nel caso in cui questo si avvalga di un'impresa ausiliaria i cui requisiti abbiano già consentito la qualificazione al Sistema di un altro operatore economico.

11 ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

11.1 Brescia Trasporti esaminerà - secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze di qualificazione, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute - la documentazione ricevuta dai Richiedenti e verificherà la completezza, regolarità e veridicità delle informazioni ivi contenute.

11.2 L'esito del procedimento di qualificazione è comunicato tramite Piattaforma, entro, al massimo, **3 (tre) mesi** dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta all'Ufficio competente della Società completa di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste.

11.3 Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza di qualificazione non sia completa, Brescia Trasporti chiederà, tramite Piattaforma, al Richiedente di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni o, ancora, di produrre ulteriore documentazione; in tali ipotesi, il termine di cui al precedente comma è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni siano pervenuti all'Ufficio competente della Società. Il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della stessa comporterà **l'automatica decadenza dell'istanza e, conseguentemente, del procedimento di qualificazione**; in tal caso, Brescia Trasporti provvederà, su richiesta scritta del Richiedente, alla eventuale restituzione della documentazione presentata.

11.4 Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito positivo, la comunicazione riporterà le Categorie per le quali il Richiedente risulta essersi qualificato.

11.5 Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, l'atto di diniego dell'istanza di qualificazione riporterà i motivi per i quali la stessa è stata rigettata; si precisa che, in tal caso, il Richiedente non potrà presentare nuova istanza di qualificazione prima di **6 (sei) mesi** decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto di diniego di qualificazione.

11.6 Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, il Richiedente segnali una o più variazioni dei requisiti, il termine di cui al precedente paragrafo 11.2 sarà sospeso e riprenderà a decorrere nuovamente dalla data in cui perviene la segnalazione di tale ultima variazione.

11.7 Nel caso in cui il Richiedente, nell'esecuzione di precedenti contratti affidati da Brescia Trasporti o da altre società del Gruppo Brescia Mobilità, abbia causato danni rilevanti per gravi inadempienze e/o nel caso in cui i relativi comportamenti siano stati causa di risoluzione, anche consensuale, del contratto, la Società si riserva la facoltà di respingere l'Istanza; si precisa che tale facoltà sarà esercitabile anche nel caso in cui l'operatore economico presenti Istanza in forma associata, ovvero mediante avvalimento.

11.8 Nel caso in cui il Richiedente, nell'esecuzione di precedenti contratti affidati da Brescia Trasporti o da altre società del Gruppo Brescia Mobilità, abbia causato danni rilevanti per gravi inadempienze e/o nel caso in cui i relativi comportamenti siano stati causa di risoluzione, anche consensuale, del contratto, la Società si riserva la facoltà di respingere l'istanza di qualificazione; si precisa che tale facoltà sarà esercitabile anche nel caso in cui l'operatore economico presenti istanza di qualificazione in forma associata, ovvero mediante avvalimento.

11.9 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla veridicità e autenticità di documentazione, dichiarazioni e/o attestazioni rese dai Richiedenti.

12 VARIAZIONE DATI E REQUISITI COMUNICATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

12.1 I soggetti qualificati ed i soggetti in corso di qualificazione hanno l'obbligo di comunicare a Brescia Trasporti tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire, sia con riferimento ai dati relativi alla organizzazione e struttura sia con riferimento ai requisiti che hanno consentito la qualificazione al Sistema; tale obbligo si estende anche alle variazioni, della medesima natura, che dovessero riguardare le imprese ausiliarie, ai sensi dell'art. 104 del Codice.

12.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla data in cui le variazioni si sono verificate.

12.3 L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui ai precedenti commi darà luogo, nel caso di soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione e, nel caso di operatori economici non ancora qualificati, alla sospensione del relativo procedimento di qualificazione.

12.4 Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, potrà comunque comportare una modifica d'ufficio della qualificazione dell'operatore economico.

12.5 In ogni caso, l'operatore economico ha altresì l'obbligo di aggiornare l'iscrizione alla Piattaforma con l'eventuale documentazione divenuta obsoleta e non conforme alle variazioni.

13 DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, MODIFICA DELLE CATEGORIA E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

13.1 La qualificazione di un operatore economico al Sistema ha validità fino alla scadenza naturale del Sistema.

13.2 Nel corso del periodo di validità della qualificazione, Brescia Trasporti ha facoltà di procedere:

- A.** alla sospensione e/o alla modifica della/e Categoria/e e/o alla cancellazione dal Sistema degli operatori economici qualificati, qualora si verificano una o più delle condizioni di seguito descritte:
- B. la sospensione, della qualificazione dell'operatore economico** qualificato - per un periodo di tempo definito discrezionalmente da Brescia Trasporti - qualora sia stato accertato che lo stesso:
 - i.** abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con Brescia Trasporti o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
 - ii.** abbia in corso una vertenza giudiziaria con Brescia Trasporti o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità;
 - iii.** abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al precedente paragrafo 12;

l'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

- 1)** La **cancellazione del soggetto qualificato** è disposta da **Brescia** Trasporti qualora sia stato accertato che l'operatore economico qualificato:
 - i.** abbia ceduto a terzi il contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Brescia Trasporti;
 - ii.** non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente par. 7;
 - iii.** incorra nella seconda sospensione nell'arco del periodo di efficacia del Sistema.

13.3 Qualora la sospensione sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, la stessa non potrà, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporterà la cancellazione dal Sistema; per tutta la durata della sospensione, è preclusa la presentazione di nuova istanza di qualificazione.

13.4 Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento avviate

nell'ambito del Sistema.

13.5 Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema; esso, inoltre, non potrà presentare nuova istanza di qualificazione:

- a. prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione, qualora disposto ai sensi del precedente paragrafo 13.2, punto 2 lett. ii.;
- b. prima che sia decorso 1 (uno) anno dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora disposto ai sensi del precedente paragrafo 13.2, punto 2 lett. punti i. e iii.

13.6 Gli atti di sospensione e/o cancellazione dal Sistema verranno comunicati a mezzo Piattaforma., con espressa indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

13.7 Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione e/o cancellazione può presentare, ai fini dell'eventuale revoca, apposita istanza con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato. In ogni caso, l'eventuale revoca degli atti di sospensione e/o cancellazione verrà comunicata a mezzo Piattaforma .

14 PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

14.1 L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità indicate dall'art. 162 del Codice. Le eventuali modifiche alle prescrizioni di cui alle Norme di Qualificazione verranno comunicate agli operatori economici mediante pubblicazione sul profilo istituzionale della Società.

14.2 L'eventuale modifica alle Norme di Qualificazione - conseguente all'inserimento, modifica o eliminazione di prescrizioni, Categorie, requisiti per la qualificazione – comporterà:

- I. la pubblicazione della versione aggiornata delle Norme di Qualificazione sul profilo istituzionale della Società;
- II. la segnalazione, a mezzo Piattaforma, dell'aggiornamento delle Norme di Qualificazione a tutti gli operatori economici qualificati ed in fase di qualificazione; in tal caso, l'operatore economico qualificato o in fase di qualificazione potrà, se interessato, aggiornare la relativa qualificazione o integrare la documentazione trasmessa ai fini della qualificazione.

14.3 L'eventuale avviso di revoca del Sistema, redatto in lingua italiana, sarà pubblicato con le modalità indicate dall'art. 162 del Codice. Si precisa che eventuali istanze di qualificazione e/o aggiornamento della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione di detto avviso non potranno essere prese in considerazione qualora la cessazione del Sistema sia

prevista nei 6 (sei) mesi successivi a detta pubblicazione.

14.4 Il materiale necessario per la qualificazione è liberamente consultabile e scaricabile al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo <https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione> selezionando la scheda **"FORNITURE"**.

15 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Per informazioni e chiarimenti relativi al Sistema:

Ufficio Appalti Gruppo Brescia Mobilità

tel. 030.3061275, Dott. Stefano Senatore

tel. 030.3061096, Geom. Sebastiano Fontana

PEC: bsmobacquisti@legalmail.it

16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati forniti saranno trattati da Brescia Trasporti esclusivamente per le finalità connesse al presente Sistema e alle eventuali procedure avviate nell'ambito del medesimo; per l'informativa completa in materia di *privacy*, si rinvia al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo www.bresciamobilita.it/privacy.

Il Responsabile Ufficio Appalti

Dott. Stefano Senatore

(Documento Informatico Firmato Digitalmente)